

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO NEI PROCEDIMENTI CIVILI

D.P.R. 115/2002 (TESTO UNICO SPESE DI GIUSTIZIA)

PROCEDIMENTI CIVILI PER I QUALI È AMMISSIBILE LA DOMANDA DI PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

La domanda è ammissibile per i procedimenti civili, di volontaria giurisdizione e per la mediazione obbligatoria.

REQUISITI SOGGETTIVI

Chi ha diritto di essere ammesso:

- I cittadini italiani;
- Gli stranieri con regolare permesso di soggiorno;
- Gli stranieri regolarmente soggiornanti per avere in corso un procedimento amministrativo o giurisdizionale dal quale possa derivare il permesso di soggiorno;
- Gli apolidi;
- Gli enti e associazioni senza fini di lucro;
- I richiedenti protezione umanitaria e/o internazionale.

REQUISITI DELL'ISTANZA

Nell'istanza è necessario indicare a pena di inammissibilità:

1. Le generalità ed il codice fiscale del richiedente e di tutti i componenti il nucleo familiare;
2. L'oggetto del procedimento in maniera puntuale e specifica e la domanda che si intende proporre. In caso di procedimento pendente indicare il numero di ruolo;
3. Le enunciazioni in fatto e in diritto al fine di valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende fare valere (ex art. 122 D.P.R. 115/2002);

4. Il reddito percepito dal richiedente comprensivo dei redditi percepiti dagli altri componenti il nucleo familiare;
5. Il richiedente deve, altresì, specificare di non aver riportato condanna penale definitiva per i reati indicati nell'art. 76 d.p.r. 115/2002. Tale dichiarazione deve essere indicata nella dichiarazione sostitutiva di certificazione e sottoscritta dal richiedente;
6. Per i minori di età e per le persone amministrare o soggette a tutela, l'istanza deve essere formulata dal rappresentante legale e autorizzata, qualora occorra, dal giudice tutelare.

DOCUMENTI DA ALLEGARE

7. La dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, I comma, lett. O) del D.P.R. 445/2000 nella quale il richiedente deve indicare il reddito complessivo percepito dal medesimo e da tutti i componenti il proprio nucleo familiare nell'anno fiscale che precede la domanda con l'impegno alle comunicazioni relative alle variazioni (cfr art. 76 e 79 d.p.r. 115/20002). Il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, può produrre una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione (cfr Corte Costituzionale, Sent. n. 157 del 20.07.2021);
8. Per le istanze relative ai procedimenti di separazione è necessario allegare l'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio ed indicare l'ultima residenza comune dei coniugi;
9. Per i procedimenti di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio è necessario allegare una copia dell'omologa o della sentenza di separazione dei coniugi. In caso di procedimento giudiziale, indicare, inoltre, il luogo di residenza del convenuto;
10. Per i procedimenti minorili nei quali è stato nominato un curatore speciale o un tutore, che avrà cura di presentare la domanda di ammissione al beneficio, occorre allegare il provvedimento di nomina;
11. Per i procedimenti in materia locatizia copia dell'intimazione di sfratto o ricorso ex art. 447 bis c.p.c.;
12. Nei giudizi nei quali si è convenuti produrre la copia dell'atto notificato;
13. Per le impugnazioni allegare sempre il provvedimento da impugnare;
14. Per le procedure esecutive allegare, per i creditori, il titolo esecutivo e, per i debitori, l'atto ricevuto;

15. Per le procedure di mediazione, se parte attivante, occorre specificare che trattasi di mediazione ex art. 5, comma 1, D. Lgs. 28/2010 modificato in D. L. 69/2013 ovvero che la mediazione è richiesta quale condizione di procedibilità della domanda. Per la parte, invece, chiamata in mediazione, si chiede di allegare la domanda di mediazione ricevuta per la verifica dell'obbligatorietà della stessa.
16. Qualsiasi ulteriore documento che sia ritenuto idoneo a comprovare la fondatezza della domanda giudiziale da proporre.

COMPETENZA

Contrariamente a ciò che avviene nei giudizi penali, amministrativi e tributari, nel procedimento civile le istanze per l'ammissione al Patrocinio a spese dello Stato vanno presentate al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo dove la causa pende o deve essere radicata.

Per i giudizi pendenti dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione la competenza è del COA del luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o da impugnare.

REDDITO E PROVA DEL REDDITO

Può essere ammesso al beneficio chi è titolare di un reddito imponibile, sommato a quello dei componenti il nucleo familiare, non superiore ad €. 11.746,68.

Nei procedimenti civili non è prevista l'elevazione dei limiti di reddito di €. 1.032,00 per ogni componente familiare di cui all'art. 92 D.P.R. 115/2002 essendo tale norma inserita nel Capo II, Titolo II, del T.U. di cui sopra, relativo a Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale.

Ai fini della prova del reddito, l'art. 79 D.P.R. 115/2002 prevede che il richiedente deve allegare all'istanza una dichiarazione sostitutiva di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 445/2000 con la quale è tenuto ad attestare la sussistenza delle condizioni di reddito con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile al fine dell'ammissione al beneficio. La dichiarazione deve, altresì, contenere l'impegno della parte istante a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DEVE AVERE IL TENORE DI CUI AL FAC SIMILE ALLEGATO (ALL. 1) *

“Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 46, I comma, lettera o) del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto dichiara che il reddito annuo complessivo ai fini della presente istanza ammonta a €. sussistendo, quindi, le condizioni di reddito previste per l'ammissione. Il

sottoscritto, preso atto che il limite massimo di reddito per accedere al patrocinio a spese dello Stato è attualmente pari a € 11.746,68 si impegna a comunicare, fino a che il processo non sarà definito, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Firenze ogni eventuale variazione del reddito verificatasi nell'anno precedente, che superi il limite sopra indicato; e ciò nei trenta giorni successivi alla scadenza di un anno dal momento in cui è stata presentata la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato o dall'eventuale precedente comunicazione di variazione. Dichiaro, inoltre, di non aver riportato condanne (sentenza definitiva) per i reati di cui agli artt. 416bis c.p., 291quater del T.U. di cui al D.P.R. 23/01/1973 n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80 e 74, comma 1, T.U. di cui al D.P.R. 309/90 nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo. Dichiaro, altresì, di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 125 T.U. 30 maggio 2002 n. 115 per il caso in cui vengano rese dichiarazioni attestanti falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste”.

***La dichiarazione sostitutiva di certificazione deve essere firmata dal richiedente il beneficio e autenticata dal suo difensore.**

LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E' RICHIESTA A PENA DI INAMMISSIBILITÀ' (art. 79 T.U.S.G.).

DICHIARAZIONI DEI REDDITI, CUD E ISEE

Non occorre depositare la dichiarazione dei redditi né tantomeno l'ISEE in quanto ciò che richiede la legge è la dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dal richiedente il beneficio.

L'ISEE non ha, infatti, alcuna rilevanza ai fini dell'ammissione al beneficio.

Ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio vanno computati:

- I redditi di ciascun familiare convivente ad eccezione del caso in cui gli interessi del richiedente siano in contrasto con quello degli altri familiari o dei procedimenti relativi a diritti della personalità;
- Le pensioni di invalidità o comunque tutte le pensioni che abbiano natura “sostitutiva” della retribuzione. Sono escluse le indennità di accompagnamento in quanto tale sussidio non ha natura di reddito ma è funzionale all'assistenza necessaria ai disabili;
- Sussidi, borse di studio, ecc.;

- Assegno di separazione o divorzio in favore del coniuge e contributo al mantenimento percepito per i figli conviventi;
- Eventuali proventi derivanti dal reddito di cittadinanza;
- Interessi percepiti su somme depositate su conti correnti, i proventi da fondi di investimento oppure gli interessi di BOT, CCT, BTP, ecc.;
- Redditi esenti da Irpef ma soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. redditi da locazione a cedolare secca);
- Proventi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l'imposizione fiscale è stata esclusa (cfr Cass. Penale, Sez. IV, sentenza 12 ottobre 2010, n. 36362; Interpello Agenzia delle Entrate, risposta n. 313).

LA DELIBERA DI AMMISSIONE

L'art. 126 del D.P.R. 115/2002 dispone che il COA, entro 10 giorni, verifica l'ammissibilità dell'istanza ovvero se ricorrono o meno le condizioni di reddito e se sussiste il requisito della non manifesta infondatezza del diritto che si intende far valere e ammette la parte istante in via anticipata. La domanda produce i suoi effetti dal momento della presentazione. L'ammissione del COA avviene in via provvisoria fatte salve le definitive valutazioni a riguardo da parte del Giudice (art. 126 T.U.S.G.)

LE INTEGRAZIONI

Qualora i documenti allegati all'istanza non siano completi o sia necessario un chiarimento la Commissione Patrocinio a spese dello Stato del COA di Firenze può richiedere al difensore della parte istante (a mezzo PEC) i chiarimenti e/o i documenti mancanti che dovranno pervenire nel termine assegnato ed in risposta alla PEC ricevuta.

DEROGHE

1. Non possono essere ammessi al beneficio i soggetti condannati in via definitiva per i reati indicati nell'art. 76 comma 4 bis D.P.R. 115/2002;
2. Sono ammissibili al beneficio a prescindere dal reddito le persone offese dai reati indicati nell'art. 76 comma 4 ter D.P.R. 115/2002 (572 c.p., 583 bis c.p., 609 bis c.p., 609 quater c.p., 609 octies c.p., 612 bis c.p., 600 c.p., ecc.);

3. Sono ammissibili, inoltre, i minori stranieri non accompagnati (art. 76 comma 4 quater, D.P.R. 115/2002);
4. Sono ammissibili, altresì, i figli minori o i figli maggiorenni non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso dall'altro genitore (art. 76 comma 4 quater, D.P.R. 115/2002);
5. Nei procedimenti relativi ai minorenni, allorché sia stato nominato un curatore speciale o un tutore, la domanda di ammissione deve essere effettuata da quest'ultimi nella loro qualità di rappresentante del minore – curatore o tutore- e non di difensore. È irrilevante il reddito dei genitori. Il curatore o il tutore avranno cura di allegare il provvedimento di nomina ricevuto dall'autorità giudiziaria.

NOTIZIE

- **Indennità di accompagnamento a favore degli invalidi civili:** La Corte di Cassazione ha affermato che "*in materia di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l'ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (così n. 24842 del 04.02.2015). Si è invero precisato che tale invalidità ha natura di sussidio destinato a far fronte agli impegni di spesa per consentire alla persona disabile, condizioni di vita compatibili con la dignità umana. Per tale ragione essa non rientra nella nozione di reddito di cui all'art. 76 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115" (Cass. 26302/2018);*
- **Sottoscrizione dichiarazione sostitutiva da parte dei non vedenti:** In virtù della lettura degli artt. 1, 2, 3 e 4 della L. 18 del 03.02.1975, relativa ai provvedimenti a favore dei ciechi, il cieco che ha la piena capacità di agire può sottoscrivere l'istanza anche con un segno di croce purché vi sia l'assistenza di due persone di fiducia. Il documento che necessita della sua firma, quindi, si intenderà perfezionato con l'autentica del difensore che darà atto della presenza dei due testimoni (allegare i documenti dei medesimi). Qualora il richiedente ipovedente non possa apporre nemmeno il segno di croce, i due testimoni sottoscriveranno l'istanza in sua vece e il difensore autenticcherà le loro firme previa attestazione che la parte istante è impossibilitata alla firma. L'istanza telematica, pertanto,

dovrà essere corredata da modulo cartaceo compilato in ogni sua parte ed allegato in PDF e della copia dei documenti dei testimoni. La Corte di Cass., II Sez. Civ., con la sentenza 9 aprile 2014 n. 8346, ha affermato che “la condizione di non vedente non è di per sé sufficiente a dedurre l’incapacità di quest’ultimo alla sottoscrizione di un atto, atteso che, come è stato ritenuto da questa Corte, le disposizioni di cui agli artt. 2 e 4 della legge 3-2-1975 n. 18 in tema di atti sottoscritti da soggetti non vedenti sono tali da escludere la legittimità dell’affermazione secondo la quale detta condizione fisica sia ex se” sufficiente a giustificare la mancata apposizione della propria firma su di un atto da parte del cieco, considerando, invece, il nostro ordinamento tali soggetti come persone dotate, in linea di principio, della capacità di firmare atti che li riguardino”.

- **Giudizio di rinvio:** Nel caso di giudizio di rinvio (artt. 392-394 c.p.c.), considerato il disposto dell'art. 75 DPR 115/2002 il quale prevede che "*l'ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate o accidentali, comunque connesse*", atteso che il giudizio di rinvio costituisce una prosecuzione del processo di Cassazione e non una riapertura di una fase conclusa con la sentenza cassata, tenuto conto che le S.U. della Suprema Corte, con sentenza n. 4315/2020, hanno statuito che "*la competenza a provvedere sulla revoca del provvedimento di ammissione al detto patrocinio spetta, per il giudizio di cassazione, al giudice di rinvio...*", la Commissione Patrocinio a spese dello Stato del COA di Firenze ritiene che non sia necessario presentare nuova istanza di ammissione;

- **I compensi del difensore del genitore irreperibile nei procedimenti minorili:** La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 135 del 31.05.2019, intervenendo su un’eccezione di incostituzionalità dell’art. 143 d.p.r. 115/2002, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 per contrasto con l’art. 3 della Cost. “*nella parte in cui non prevede che siano anticipati dall’erario gli onorari e le spese spettanti al difensore d’ufficio di genitore irreperibile nei processi di cui alla legge 4 maggio 1983 n. 184*” così confermando l’ingiustificata disparità di trattamento con il difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile nel processo penale.

- **La documentazione richiesta ai cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea:** La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 157 del 20.07.2021 ha dichiarato “*l’illegittimità*

costituzionale dell'art. 79, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)", nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, in caso di impossibilità a presentare la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 79, comma 2, di produrre, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di tale documentazione";

- **In caso di sostituzione del difensore per revoca o rinuncia al mandato,** sarà sufficiente darne comunicazione al giudice del procedimento e non occorre presentare nuova istanza al Consiglio dell'Ordine; si raccomanda in ogni caso al difensore subentrante di provvedere alla comunicazione al COA onde consentire l'aggiornamento della scheda anagrafica dell'istante e l'accreditamento per la consultazione telematica della posizione su Sfera.

- **Patrocinio a spese dello Stato in materia di eredità giacente:** il D.P.R. 115/2002 disciplina solo il caso in cui il procedimento sia attivato d'ufficio con la conseguente nomina, da parte del tribunale, del curatore dell'eredità giacente. In tale ipotesi è anche intervenuta una dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte Cost. n. 83 del 30.04.2021) del terzo comma dell'art. 148 nella parte in cui non prevede tra le spese anticipate dall'erario l'onorario del curatore qualora la procedura sia incapiente. Invece, il T.U.S.G. non contempla nulla in relazione al procedimento attivato su istanza di parte per cui bisogna andare a rileggere la relazione illustrativa al T.U. dove è precisato che "se l'eredità giacente è a istanza di parte, o di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ritornano le regole generali". Pertanto, è possibile ammettere al beneficio del patrocinio solo per i procedimenti giudiziari per i quali vi è una controparte che, in caso di soccombenza, possa essere condannata a pagare le spese allo Stato. Per tutte le altre attività, non è possibile l'ammissione al beneficio e il pagamento rimane o a carico del proponente (in caso di accettazione) o a carico del curatore il quale, tuttavia, se si trova dinanzi ad una procedura incapiente attivata dall'erede può rinunciarvi non trattandosi di incarico obbligatorio ma meramente occasionale. Tale interpretazione pare conforme al dettato della norma la quale al 4° comma prevede che "*il magistrato pone le spese della procedura a carico dell'erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione*".

- **Ammissione al patrocinio a spese dello Stato per le parti offese dei procedimenti penali nei giudizi civili:** la parte offesa nel procedimento penale per i reati di cui all'art. 76, comma 4 ter, D.P.R. 115/2002 *“per tutte le eventuali procedure, derivate e accidentali, comunque connesse”* (art. 75 D.P.R. 115/2002).

- **L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa nel caso in cui il richiedente sia assistito da più di un difensore:** La Suprema Corte di Cass., Sez. 2, n. 1736/2020 ha enunciato il seguente principio di diritto: *“dal complesso delle disposizioni del d.p.r. 115/2002 che regolano per tutti i processi l'istituto del patrocinio a spese dello Stato – ed in particolare dall'art. 80 che prevede che “chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore” e dagli artt. 82 e 83 che dispongono la liquidazione dei compensi al difensore – si ricava che l'art. 91 del medesimo d.p.r., pur se collocato all'interno del titolo specificatamente dedicato al processo penale, esprime un principio di carattere generale; con la conseguenza che el processo civile l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa se il richiedente è assistito da più di un difensore e, in ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia”*.

- **Rilevanza del contributo al mantenimento percepito per i figli:** La Corte di Cassazione, II Sez. Civ., Ordinanza n. 24378/2019 ha statuito che *“Ai fini della determinazione dei limiti di reddito per accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, devono essere indicati e considerati anche gli assegni di mantenimento percepiti mensilmente dai componenti il nucleo familiare”*. Ovvero, il contributo al mantenimento dei figli, pur non costituendo reddito ai fini Irpef, concorre nella determinazione dell'ammontare del limite di reddito previsto per l'accesso al beneficio in quanto l'art. 76, comma 3°, d.p.r. 115/02, *“stabilisce che, ai fini della determinazione dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio, si deve tenere conto non soltanto dei redditi “imponibili” ai fini Irpef risultanti dall'ultima dichiarazione, ma anche di quelli esclusi dalla base imponibile, come i redditi esenti, soggetti a regime sostitutivo o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta”*. La norma fa riferimento ai **redditi conseguiti** e, pertanto, gli assegni di mantenimento, anche se disposti con provvedimento giudiziale, qualora non fossero stati percepiti, non possono costituire reddito ai fini del beneficio richiesto. In tal caso occorre che la parte istante dia atto nella dichiarazione sostitutiva di certificazione sia dell'importo

determinato a titolo di contributo al mantenimento dei figli che della circostanza di non averli percepiti o di averli percepiti in parte.

- **Il patrocinio a spese dello stato nella mediazione obbligatoria:** La Corte Costituzionale con la Sentenza n. 10 del 20.01.2022 ha dichiarato *“l’illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)”*, nella parte in cui non prevedevano che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all’attività difensiva svolta nell’ambito dei procedimenti di mediazione di cui all’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 /Attuazione dell’art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo, nonché dell’art. 83, comma 2, del medesimo D.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che, in tali fattispecie, alla liquidazione in favore del difensore provveda l’autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere della controversia”.
- **L’Isee e la dichiarazione sostitutiva di certificazione:** La Corte Suprema di Cassazione, Sez. Quarta Penale, con la Sentenza n.46159 del 17 dicembre 2021, in relazione al reato di cui al D.P.R. 115/2002 art. 95, per aver falsamente attestato, nell’istanza di ammissione al gratuito patrocinio dello Stato, ha precisato che *“L’Isee (acronimo di “Indicatore della Situazione Economica Equivalente”) è un metodo per calcolare, valutare e confrontare la situazione economica di una famiglia. Lo stesso non si limita al solo reddito percepito, ma prende in considerazione la situazione economica, e dunque anche il patrimonio immobiliare e mobiliare della famiglia. L’Isee è spesso necessario quando si richiede una prestazione sociale o previdenziale agevolata...” omissis.....”*L’Isee, dunque, è un criterio non valido per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la cui norma istitutiva (il D.P.R. n. 115 del 2002) fa riferimento non solo al reddito imponibile, ma anche ad altri redditi esenti o soggetti a tassazione separata”.
- **Ammissione di Enti o associazioni:** La Corte Costituzionale con l’Ordinanza 01.06.2016 n. 128 ha statuito il seguente principio: *“Affinché un’associazione possa essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non è sufficiente la duplice condizione negativa dell’assenza dello scopo di lucro e dell’esercizio dell’attività economica”, ma risulta necessaria anche la concomitante sussistenza delle “ulteriori condizioni previste dalla legge, ovvero il rispetto dei limiti reddituali e la non manifesta infondatezza della pretesa”; la normativa*

vigente, estendendo espressamente il “trattamento previsto per il cittadino italiano” in materia di patrocinio a spese dello Stato ad altre categorie soggettive – quali lo straniero regolarmente soggiornante sul territorio e, appunto, gli enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica – subordina l’ammissione al beneficio innanzitutto alla sussistenza dei presupposti di carattere generale, sanciti precisamente per la categoria soggettiva di riferimento del cittadino italiano, cui si aggiungono quelli, specifici, riferibili ai soli enti o associazioni (o allo straniero); detti presupposti di carattere generale sono rappresentati dal generale limite di reddito – indistintamente riferibile a tutti i soggetti che, in qualunque tipo di processo, intendano essere ammessi al beneficio – nonché dalla non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere (artt. 76 e 122 del D.P.R. n. 115 del 2002)”.

La Commissione Patrocinio a spese dello Stato

Il Presidente